



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 24 DEL 23-02-2016

Oggetto: Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. - Ostuni. Modifica e integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies, D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 75 del 4.8.2015, con cui è stato rilasciato alla società Eco.Impresa s.r.l. (di seguito Gestore) il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 46/2014, per l'esercizio dello stabilimento di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via S. Monticelli – Z.I. Ostuni, di titolarità della stessa società;

- la nota acquisita al prot. dell'Ente n. 50014 del 13.10.2015, con cui il Gestore ha trasmesso la domanda ed i relativi allegati per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06;

- la nota acquisita al prot. dell'Ente n. 62033 del 22.12.2015 con cui il Gestore ha comunicato ulteriori modifiche al progetto autorizzato con provvedimento n. 75/2015.

Premesso che:

- con il provvedimento n. 75/2015 è stato concesso il rinnovo e la modifica dell'AIA di cui alla D.D. n. 245/2009 della Regione Puglia, che prevede l'esercizio delle attività di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per i seguenti quantitativi

tipologia di rifiuti	stoccaggio massimo consentito, operazioni R13-D15	quantitativo massimo di ricezione giornaliera	quantitativo di trattamento giornaliero, operazioni D9-D13-D14	trattamento e stoccaggio annuo, operazioni R13-D9-D13-D14-D15
rifiuti pericolosi	400 tonn.	100 tonn./giorno	87,6 tonn./giorno	54.750 tonnellate annue
rifiuti non pericolosi	600 tonn.	150 tonn./giorno	131,4 tonn./giorno	
totale rifiuti pericolosi e non pericolosi	totale 1.000 tonn.	totale 250 tonn./giorno	totale 219 tonn./giorno	

- mediante l'istanza in oggetto il Gestore intende modificare il progetto dello stabilimento e le modalità di esercizio, nei termini descritti di seguito:

- ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi su un'altra area adiacente di proprietà del Gestore e autorizzata allo stoccaggio in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216: il Gestore ha fatto presente, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 53644 del 26.10.15, che intende rinunciare, per l'area in questione, all'iscrizione nel Registro Provinciale di cui al provvedimento della Provincia n. 24 del 24.5.2013 e successiva integrazione. I quantitativi autorizzati e i codici CER di rifiuti da avviare a recupero e smaltimento e le operazioni di gestione non varieranno rispetto all'AIA; tale area è identificata in catasto al foglio n. 74, p.lle n. 781-782 del Comune di Ostuni;
- adeguamento dei sistemi di accumulo, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento, mediante un impianto di trattamento primario, di trattamento chimico-fisico e di scarico delle acque meteoriche, già esistente e ubicato nella porzione dell'impianto autorizzato in procedura semplificata, con stralcio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche autorizzato con AIA e non ancora realizzato; l'area non è servita da alcuna condotta fognaria destinata al collettamento delle acque meteoriche;
- richiesta di frequenza annuale, anziché semestrale, per l'esecuzione dell'omologa per i rifiuti che provengono da un ciclo ben noto e definito;
- modifica dell'assetto societario, per l'ingresso di nuovi soci;

- revisione dell'allegato 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto", per l'aggiunta di una caratteristica di pericolosità dei rifiuti da miscelare;
- spostamento del trituratore di rifiuti, in un punto differente rispetto al lay-out, sempre all'interno dell'edificio ove è già allocato;

- sull'area adiacente alla superficie AIA, la Provincia di Brindisi ha rilasciato al Gestore il provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, di cui alla D.D. n. 24 del 24.5.2013, modificata con D.D. n. 68 del 3.10.2013: tale provvedimento autorizza la società ad avviare a recupero (R3) i rifiuti individuati dalle tipologie 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 9.1 e 9.2, di cui al D.M. 5.2.1998, oltre ad effettuare la messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate in allegato al provvedimento n. 24/2013; per tali aree, con D.D. n. 82 del 17.12.2013, la Provincia di Brindisi ha autorizzato il Gestore, con autorizzazione unica ambientale, di cui al D.P.R. n. 59/2013, a scaricare le acque meteoriche di dilavamento dopo trattamento primario e trattamento in impianto chimico-fisico, con le condizioni e le prescrizioni stabilite nel provvedimento richiamato;

- la documentazione a corredo dell'istanza di modifica, che si elenca di seguito, è stata pubblicata sul portale web dell'Ente e costituisce documentazione AIA, unitamente agli elaborati già presentati e valutati in occasione del rilascio del provvedimento di rinnovo:

- Relazione asseverata dei tecnici abilitati;
- Planimetria con indicazione delle aree, allegato 2 del 30.9.2015;
- stralcio del P.R.G., allegato 3 del 30.9.2015;
- Planimetria, prospetti e sezione dell'impianto, allegato 4 del 30.9.2015;
- Planimetria dell'impianto con indicazione dei punti di emissione, allegato 5 del 30.9.2015;
- Planimetria dell'impianto con indicazione dei punti di scarico, allegato 6 del 30.9.2015;
- Integrazioni alla conferenza di servizi del 14.1.2016;
- Relazione tecnica sulla gestione delle acque meteoriche, allegato 14.16 del 29.1.2016;
- Scheda G "Emissioni idriche", revisione n. 4 del 29.1.2016;
- Allegato 14.7 "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, revisione 4 del 29.1.2016;
- Allegato 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto, revisione 2 del 30.11.2015;

- dalla documentazione complessivamente presentata a corredo della domanda di modifica, si evince che per la realizzazione e l'esercizio di tali modifiche il Gestore non intende eseguire scavi e movimentazione terra, alloggiamento di nuovi macchinari, modifiche strutturali o interventi per i quali sia richiesto l'inoltro di domande di natura edilizio-urbanistica.

Preso atto:

- delle risultanze della conferenza di servizi del 14.1.2016, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 2456 del 20.1.2016, in cui:

- la società ha confermato che l'area oggetto di ampliamento è dotata di un edificio industriale, impianto di generazione fotovoltaico sui lastricati solari, e pavimentazione industriale separata idraulicamente dalle aree di pertinenza dell'AIA. La richiesta della società è di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti contraddistinti dai codici CER autorizzati in AIA, con le stesse modalità e criteri organizzativi, in cassoni scarrabili, big-bags, casse chiuse e cisterne dotate di bacino di contenimento. Non verranno depositati rifiuti in cumuli sul piazzale: i rifiuti in cumuli verranno stoccati solo all'interno dell'edificio;
- la Conferenza ha discusso le modifiche presentate e ha accolto la richiesta di eseguire il procedimento di omologa per i rifiuti annualmente anziché semestralmente;
- sono state richieste ulteriori specificazioni in merito al dimensionamento dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, al fine di verificarne l'efficacia in relazione alla nuova superficie in oggetto (area AIA ed area autorizzata in procedura semplificata);
- il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha espresso le proprie osservazioni in merito al progetto di modifica;

- il Gestore si è impegnato a dare un riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia e alla richiesta di integrazioni della Provincia di Brindisi;
- il Comune di Ostuni ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche in oggetto con nota prot. comunale n. 1546 del 14.1.2016;
- si è deciso di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi, con il favorevole accoglimento della domanda, fatte salve le decisioni da assumere a seguito della valutazione del riscontro del Gestore alle integrazioni richieste.

- della documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota acquisita al prot. n. 5516 dell'8.2.2016, a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, dalla quale si evince che:

- l'impianto di gestione delle acque meteoriche approvato con AIA n. 75/2015 (impianto di trattamento primario, chimico-fisico e scarico in trincea drenante) non verrà realizzato;
- le acque meteoriche raccolte sulla superficie dilavante attualmente in AIA, escluse le aree di pertinenza dei lastricati solari, saranno convogliate per pendenza e tramite opportune grigliature in un impianto dedicato alla grigliatura, dissabbiatura ed alla sedimentazione. Le 2 vasche adibite alla sedimentazione hanno un volume di 12 m³ cadauna. Successivamente le acque vengono inviate ad un comparto di disoleazione e dirette verso due vasche interrate di accumulo, di volume pari a 12 m³ cadauna. Successivamente mediante impianto di sollevamento verranno convogliate nell'impianto dell'area in ampliamento, dove subiranno il trattamento insieme alle altre acque meteoriche, ovvero quelle dilavanti la superficie in ampliamento;
- qui le acque meteoriche riunite, raccolte quindi sulle superfici dilavanti dell'intero stabilimento, di superficie totale pari a 7.680 m², escluse le aree di pertinenza dei lastricati solari, verranno stoccate in n. 5 vasche interrate da 13,5 m³ cadauna, subiranno un nuovo trattamento primario, dopodiché verranno inviate all'impianto chimico fisico, dove verranno effettuati i trattamenti di flocculazione, separazione solido-liquido e filtrazione su sabbia;
- dopo i trattamenti le acque verranno stoccate in una vasca di accumulo di volume pari a 252 m³ con annesso pozzetto di controllo e riutilizzate nei cicli lavorativi (inertizzazione dei rifiuti, altri usi industriali consentiti, per un totale stimato annualmente in 670 m³) e il surplus verrà scaricato in trincea drenante;
- i volumi totali di tutti i comparti descritti sono pari a circa 370 m³, volume superiore rispetto al volume critico di precipitazione calcolato (277 m³) mentre la trincea drenante mostra uno sviluppo lineare pari a 160 metri (900 m³/h di capacità di smaltimento);
- su entrambe le superfici, come si evince dalle relazioni tecniche, non saranno stoccati rifiuti all'aperto: i rifiuti stoccati fuori dagli edifici principali saranno alloggiati in cassoni scarrabili, big-bags, casse chiuse e cisterne dotate di bacino di contenimento. Non verranno depositati rifiuti in cumuli sul piazzale: i rifiuti in cumuli verranno stoccati solo all'interno dell'edificio ubicato nell'area attualmente utilizzata in procedura semplificata;
- l'impianto è progettato al fine di consentire lo scarico del surplus delle acque meteoriche, nei limiti della tabella IV, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- il punto di scarico, identificato con la sigla S4 nella documentazione a corredo della domanda di modifica, è stato autorizzato con D.D. n. 82 del 17.12.2013. Le coordinate geografiche del punto di scarico sono: zona 33T, 717207,19 m E, 4514097,92 m N;

- della variazione dell'assetto societario comunicata dal Gestore, consistente nell'ingresso nella società di nuovi soci, che comunque non modifica il nominativo del legale rappresentante, che resta il Consigliere Delegato Cosimo Patisso. La società Eco.Impresa s.r.l. inoltre dispone di iscrizione nel Registro, rilasciata dalla Prefettura di Brindisi, di cui al D.P.C.M. 18.4.2013, riguardante l'elenco delle società che non sono state oggetto di tentativo d'infiltrazione mafiosa.

Ritenuto che

- la richiesta di utilizzare l'area adiacente allo stabilimento già autorizzato con AIA n. 75/2015, per effettuare le attività di movimentazione e stoccaggio di rifiuti, con le modalità, le attrezzature e gli accorgimenti specificati nelle relazioni a corredo della domanda, è accoglibile con le prescrizioni e le condizioni specificate di seguito nel provvedimento;

- il dimensionamento dell'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque meteoriche e dei sistemi di scarico delle acque trattate, sembra essere sufficientemente dimensionato in modo da garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, con le condizioni e le prescrizioni specificate di seguito nel provvedimento;

- lo spostamento del trituratore di rifiuti già autorizzato all'interno di un'altra area all'interno dell'edificio ove è allocato non costituisce modifica del lay out impiantistico, purché venga garantito lo spazio necessario alla movimentazione mezzi, alle ispezioni, al passaggio di mezzi d'emergenza.

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 17/00 relativa al "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*", che, all'art. 23 comma 1 lett. b), delega alle Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- la L.R. n. 17/07 recante "*disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- la L. n. 447 del 26.10.1995 "*legge quadro sull'inquinamento acustico*" e D.M. 16.3.1998 "*recante tecniche di rilevazione e misurazione dell'inquinamento acustico*";
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9.12.2013 sulla "*disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*";
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante "*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- lo Statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4/2 del 9.4.2015 e successiva Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.9.2015;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "*Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Rilevato che, sulla base delle risultanze della procedura espletata e delle valutazioni effettuate dall'Ufficio istruttore, allo stato attuale non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica/integrazione, con prescrizioni, dell'AIA n. 75/2015;

accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la modifica e l'integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale n. 75 del 4.8.2015, rilasciata alla società Eco.Impresa s.r.l., per lo stabilimento ubicato nella zona industriale del Comune di Ostuni, via S. Monticelli, per gli interventi descritti in premessa.

Si **dà atto** che il legale rappresentante e gestore della società Eco.Impresa s.r.l. è il sig. Cosimo Patisso, nato ad Oria, il 20.5.1968 ed ivi residente alla via Tiziano n. 29.

La nuova area di competenza dell'installazione AIA in oggetto è identificata al **foglio 74, p.lle 656, 781 e 782**, mappa catastale del comune di Ostuni.

L'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento, di cui al provvedimento n. 75/2015, resta valida per 12 anni, decorrenti dal 4.8.2015. La presente integrazione, non modificando i quantitativi totali di rifiuti da avviare a trattamento e recupero, non comporta integrazione delle garanzie finanziarie già prestate alla Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento di modifica/integrazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) restano valide tutte le condizioni, le prescrizioni e i quantitativi massimi di rifiuti da avviare a messa in riserva, recupero, deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare e trattamento fisico-chimico stabiliti nel provvedimento n. 75/2015 e nel relativo allegato 1;
- b) il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al provvedimento AIA n. 75/2015. La revisione del Piano di Monitoraggio n. 4 del 29.1.2016, valutata in sede di istruttoria del procedimento di modifica in oggetto, differisce dal Piano allegato all'AIA n. 75/2015 esclusivamente a pag. 36, ove è indicato il termine per l'effettuazione dell'omologa sui rifiuti in ingresso, che potrà essere rinnovata annualmente, fatta eccezione per l'obbligo di omologa per ogni modifica del ciclo tecnologico che dà origine al singolo rifiuto;
- c) l'elenco della documentazione AIA si ritiene integrata con la documentazione elencata in premessa al presente provvedimento e pubblicata sul portale web della Provincia di Brindisi - sezione AIA;
- d) il Gestore è tenuto ad effettuare lo stoccaggio dei rifiuti contraddistinti dai codici CER autorizzati in AIA, nell'area in ampliamento, con le stesse modalità e criteri organizzativi, in cassoni scarrabili, big-bags, casse chiuse e cisterne dotate di bacino di contenimento. E' vietato il deposito di rifiuti in cumuli sul piazzale: i rifiuti in cumuli possono essere stoccati solo all'interno dell'edificio;
- e) il presente provvedimento sostituisce il provvedimento di autorizzazione unica ambientale n. 82 del 17.12.2013, relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, fermo restando, a carico del Gestore, tutte le prescrizioni e le condizioni di esercizio contenute nello stesso, fatta eccezione per il preavviso di comunicazione ad ARPA Puglia D.to di Brindisi delle date di attivazione dello scarico delle acque meteoriche nel punto S4, che dovrà essere effettuato almeno entro 3 (tre) giorni lavorativi;
- f) la validità temporale dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche si ritiene coincidente con il termine di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
- g) la prescrizione n. 4.18, paragrafo C, allegato 1 al provvedimento di AIA è sostituita dalla presente:

i rifiuti possono essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa, dove saranno riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, eventuali risultanze analitiche e test di cessione, codice CER, operazione di smaltimento o recupero a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo stato fisico, il colore, l'odore, le caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per gli operatori sulla sua movimentazione e altri dati se necessario. L'omologa deve essere effettuata per le partite omogenee di rifiuti o rinnovata annualmente per i rifiuti che provengono

da un ciclo tecnologico noto e ben definito, che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali: dette omologhe devono essere tenute a disposizione degli Organi di Controllo;

- h) il paragrafo D, allegato 1 al provvedimento n. 75/2015 è sostituito dal documento *"Planimetria con indicazione delle aree, allegato 2 del 30.9.2015"*, allegato al presente provvedimento;
- i) i provvedimenti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia n. 24 del 24.5.2013 e n. 68 del 3.10.2013 si intendono revocati, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Eco.Impresa s.r.l., pubblicato sul portale web della Provincia di Brindisi, e trasmesso per le opportune attività di competenza ai seguenti soggetti:

- Al Catasto Rifiuti c/o l'ISPRA;
- Comune di Ostuni;
- ASL Brindisi Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- Settore di Vigilanza Ecologica di questo Servizio, per i controlli di competenza.

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il Gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del codice Civile.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione sulla riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, la falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 17.2.2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 23.2.2016-02-23

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani